



Camera di Commercio di Ravenna

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Estetista

Per attività di estetica si intendono tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, con tecniche manuali e/o utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso di qualifica professionale.

Requisiti professionali

Per esercitare l'attività di estetista è necessario avere conseguito un'apposita abilitazione professionale. I requisiti professionali prescritti dall' art. 3 della legge n. 1/1990 vengono accertati dal S.U.A.P. al quale è presentata la Segnalazione certificata d'inizio dell'attività (SCIA) e sono in alternativa:

A) aver superato un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno, oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

B) oppure un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

C) oppure un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera B). Il periodo di attività non inferiore ai tre anni deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera B).

Ammissione ai corsi di formazione teorico-pratica

Competenti a verificare i requisiti di accesso al corso di formazione di 300 ore sono i soggetti accreditati attuatori dell'iniziativa formativa.

Per tutte le informazioni [http:// https://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-regolamentati/profili/estetista](http://https://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-regolamentati/profili/estetista)

Responsabile tecnico

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) dell'impresa contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

Adempimenti

- 1) Comune:** segnalazione certificata di inizio attività (**Mod. SCIA**), con efficacia immediata, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente per territorio (SUAP) per segnalare l'avvio della nuova attività. Nella domanda il soggetto interessato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per legge per l'esercizio dell'attività, (tali requisiti quindi saranno accertati direttamente dai Comuni) o indicare in alternativa il nome di chi è in possesso della qualificazione professionale; inoltre dovrà dichiarare di avere rispettato, relativamente ai locali dell'esercizio, i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso. Si ricorda che occorre allegare alla SCIA una specifica relazione sugli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza e gestionali. Per informazioni ulteriori, **link Suap:** <http://www.rapida.comune.ra.it/Impresa/Attivita-artigianali/Estetisti/Aprire-subentrare-trasferire-la-sede-variare-l-attivita-proseguire-l-attivita-stagionale-sospendere-l-attivita-cessare-per-subentro-e-cessare-definitivamente-l-attivita-di-estetista>
Link regolamento comunale: <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Atti-amministrativi-general/Regolamenti/Attivita-economiche>
- 2) Camera di Commercio – Registro Imprese:**
Comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle imprese, che a sua volta la inoltra per le parti di competenza all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL. In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica la S.C.I.A. di cui al punto 1).

Contestualmente alla trasmissione della Segnalazione certificata di inizio dell'attività (S.C.I.A.), si deve dichiarare al Registro delle Imprese chi è il responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale per l'attività di estetista.

NOTE: Per aprire un centro abbronzatura è necessario possedere gli stessi requisiti che vengono richiesti per esercitare l'attività di estetista. Per l'apertura di una grotta di sale non è richiesto il possesso del requisito professionale di estetica (a differenza delle SAUNE considerate uno strumento elettromedicale espressamente citato nella legge 1/1990). Se la terapia viene effettuata con nebulizzazione rivolgersi all'AUSL competente. L'attività di operatore di massaggi TUINA e in generale di tutti massaggi di tipo rilassante finalizzati al mantenimento di una generale condizione di benessere senza alcuna finalità estetica o terapeutica non è riconducibile alla attività di estetica disciplinata dalla Legge n. 1/90 (sentenza Consiglio di Stato n. 3378 del 26/7/2016).

Trucco semipermanente: consiste in un trattamento volto all'abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l'introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale. La tecnica - come precisato nel parere del MSE n. 18706 del 20/1/2017 - può essere effettuata solo da estetisti in possesso della qualificazione professionale. Tra gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono ricompresi anche dermografi per micropigmentazione utilizzati per il trattamento di cui sopra.

In caso di percorsi professionali o formativi svolti fuori dall'Italia, ai sensi del D.lgs. n. 206 del 9/11/2007, occorre ottenere preventivamente il riconoscimento dei titoli e/o dei documenti comprovanti la

professionalità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: all'indirizzo: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri>.

Riferimenti normativi

Legge 4 Gennaio 1990, n. 1

Legge Regionale 4 Agosto 1992, n. 32

D.M. 110 del 12/5/2011: sostituisce l'elenco, allegato alla L.1/1990, degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e stabilisce le caratteristiche tecnico-dinamiche

D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59

D.Lgs. 6 agosto 2012, n.147